



Corte dei Conti  
Procura Regionale  
presso la Sezione Giurisdizionale Regionale  
per il Friuli Venezia Giulia  
Trieste

Relazione del Procuratore Regionale  
Maurizio Zappatori

Udienza d'inaugurazione  
dell'ANNO GIUDIZIARIO 2012  
Trieste - 25 febbraio 2012



Il Procuratore Regionale difende gli interessi patrimoniali pubblici della comunità e quindi di tutti i cittadini ad essa appartenenti, i quali esigono che il loro denaro, che affluisce nelle casse pubbliche attraverso il pagamento dei tributi, sia amministrato al meglio.

La funzione della Procura Regionale diventa sempre più importante in relazione alle attuali esigenze pubbliche.

Stiamo attraversando un momento assai difficile della storia della nostra nazione. L'Italia deve affrontare una grave situazione di crisi. Il suo alto livello d'indebitamento, cui non si è riusciti a porre rimedio nel corso degli ultimi anni, l'ha portata in questi ultimi mesi sull'orlo di una pericolosa crisi di fiducia dei grandi investitori internazionali sulla sua capacità di far fronte agli oneri finanziari.

Tale situazione ha reso necessario numerose e pesanti manovre finanziarie che hanno inciso vivamente sulle tasche dei cittadini, che, colpiti in modo così severo, hanno giustamente diretto la loro attenzione sulla spesa pubblica ed esigono con determinazione l'abbattimento degli "sprechi", cioè l'eliminazione di tutte quelle molteplici situazioni di spese inutili, in quanto prive di concreti vantaggi per la collettività. In altri termini l'opinione pubblica pretende la cessazione delle spese produttive di danni per la finanza pubblica.

In un tale contesto la Procura della Corte dei Conti, che ha il compito istituzionale di perseguire i responsabili di danni erariali, è chiamata ad un impegno di cui la collettività incomincia a comprendere meglio l'importanza.

Dall'opinione pubblica emergono inviti sempre più numerosi nei confronti della Corte dei Conti ad intervenire con rigore nelle situazioni ormai non più tollerabili di spreco del denaro pubblico.

Oggi avvertiamo che il nostro impegno, che non si è mai affievolito, inizia ad essere guardato con maggiore attenzione dagli operatori dell'informazione pubblica.

Gli amministratori statali, regionali e locali, d'altra parte, devono comprendere che l'azione della Corte dei Conti non complica e non ritarda l'attività amministrativa, ma fornisce il necessario supporto per evitare la produzione di sprechi del denaro pubblico.

Va comunque segnalato come fatto positivo che molti enti locali richiedano, come previsto dalla normativa, e quindi si avvalgano, dell'attività consultiva della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. E' fondamentale che gli amministratori locali si rivolgano alla Corte dei Conti preventivamente e non quando l'errore è ormai fatto.

Permane, comunque, forte la preoccupazione di un esercizio non ponderato degli ampi poteri delle Regioni e degli enti locali con il conseguente rischio di danni pubblici.

In una tale situazione la funzione delle Procure Regionali diventa particolarmente importante.

Deve però essere ricordato che l'azione della Procura non è preventiva ma successiva; ha, quindi, lo svantaggio di non prevenire gli atti produttivi di danni ma di sanzionare

successivamente danni ormai prodotti e da recuperare.

Il Procuratore della Corte dei Conti con l'azione di responsabilità svolge, comunque, un'utilissima funzione di deterrenza, in quanto il timore di subire azioni di risarcimento danni costituisce un forte incitamento psicologico ad evitare il verificarsi dei medesimi.

Va comunque rilevato che i mezzi messi a disposizione di questa Procura sono molto ridotti. I magistrati che operano sono solo tre, compreso il sottoscritto. Il personale amministrativo, come numero, è inferiore a dieci unità. Anche i militari della Guardia di Finanza, che collaborano così attivamente con la Corte dei Conti (non a tempo pieno, perché impegnati a svolgere indagini anche per conto della magistratura penale) sono un numero assai ristretto.

Inoltre la normativa introdotta negli ultimi anni ha posto dei precisi paletti all'attività di indagine delle Procure Regionali, che non possono intraprendere autonomamente inchieste se non a seguito di notizie specifiche e concrete di danni erariali.

Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno ridimensionato fortemente la competenza della Corte dei Conti nei confronti di alcune importanti società controllate dalla Regione.

Il tema delle società partecipate è argomento da trattare con la massima attenzione laddove si consideri che attraverso il modello societario oggi viene gestita una larghissima parte della finanza pubblica. Le società partecipate dagli enti pubblici territoriali (Comuni, Province, Regione) assorbono risorse, sia sottoforma di sottoscrizione delle quote societarie, sia sottoforma di contributi di parte corrente o in conto capitale, erogati durante "la vita" della società. Inoltre molto spesso le società sono destinatarie di contratti di servizio per corrispettivi rilevanti che, in alcuni casi, rappresentano addirittura la componente principale del loro "fatturato".

E' quindi evidente che quella della gestione delle società pubbliche e, soprattutto, del controllo dell'attività delle stesse, è una problematica pressante che coinvolge sia il tema del controllo della finanza pubblica sia il tema della qualità dei servizi e delle attività che attraverso il modello societario vengono erogati. E' quindi da chiedersi se il ricorso allo strumento delle società per azioni fornisca strumenti sufficienti e soprattutto adeguati ai bisogni propri del sistema pubblico, dove l'obiettivo principale non è il profitto, ma, al contrario, il conseguimento dell'efficienza e dell'economicità dell'attività.

Proprio in un periodo, in cui, come quello attuale, la situazione finanziaria ed economica sfavorevole rende drammaticamente indispensabili comportamenti gestori che assicurino ai cittadini i servizi necessari senza il pericolo di sprecare risorse, ormai limitate e, quindi, molto preziose, sembra proprio che il modello societario rappresenti per i contribuenti più un pericolo che un'opportunità.

Anche per quanto riguarda il controllo dell'attività, oltre che degli obiettivi di conservazione del capitale investito, la scelta del modello società per azioni comporta aspetti critici. Da un lato, infatti, negli enti di minore dimensione possono mancare strutture e risorse atte ad

esercitare una vigilanza adeguata sull'attività svolta, dall'altro negli enti di maggiore dimensione, dove spesso viene scelta l'opzione di gestire le partecipazioni dell'ente attraverso una holding, può verificarsi un deficit di conoscenza diretta dei fenomeni societari sottostanti, tale da inficiare l'effettiva *governance* dell'ente sulle proprie partecipazioni societarie.

Lo strumento societario, che è previsto nel diritto civile come naturalmente preordinato a finalità di lucro, e che come tale risulta non sempre perfettamente aderente alle esigenze del sistema pubblicistico, comporta, laddove finanziato con capitale pubblico, l'ulteriore anomalia della non coincidenza della figura del socio finanziatore (i contribuenti) con quella del socio titolare dei diritti di partecipazione sociale (la pubblica amministrazione partecipante).

In buona sostanza mentre nel caso del privato investitore la decisione di assumere il "rischio" di una partecipazione è diretta, nel caso delle partecipazioni pubbliche il contribuente finanziatore paga i tributi per avere servizi, scontando poi le conseguenze di decisioni di partecipazione societaria assunte, talvolta avventatamente, dai singoli enti.

Nel passato recente la Corte di Cassazione aveva espresso un orientamento teso ad assicurare comunque una tutela sostanziale alle risorse pubbliche, anche qualora impiegate per mezzo di strumenti privatistici (come le società), ricomprendendo nell'alveo della giurisdizione contabile anche le ipotesi di danno poste in essere dagli amministratori e dipendenti delle società finanziate e operanti nel settore pubblico (Cassazione Sez. Un. 19667/03).

Giova, infatti, sottolineare che attraverso tale interpretazione sostanziale che riconosceva la giurisdizione della Corte dei Conti in materia, qualsiasi cittadino che veniva a conoscenza di un illecito verificatosi nell'ambito delle società partecipate poteva farne segnalazione al Pubblico Ministero contabile.

Tale orientamento era stato di recente in qualche modo "temperato", anche se confermato nelle sue finalità garantistiche delle risorse pubbliche, con le speculari pronunce delle Sezioni Unite 26806/09 (caso Enipower S.p.a.) e 27092/09 (caso RAI S.p.a.). La Corte di Cassazione infatti ha effettuato una distinzione tra società, che per assetto e attività possono comunque considerarsi soggetti privati, nonostante l'apporto di capitale pubblico (come Enipower), non assoggettabili quindi al giudizio di responsabilità contabile se non entro i limiti di un eventuale danno diretto al socio, e società, che per le loro peculiari caratteristiche possono considerarsi una "longa manus" della Pubblica Amministrazione (come la RAI). Queste ultime, quindi, sono soggette alla giurisdizione della Corte dei Conti e gli amministratori della società partecipata possono essere chiamati a risarcire i danni causati al patrimonio della società, che in termini sostanziali è in realtà un organismo pubblico.

Desti, peraltro, grave preoccupazione il fatto che nonostante una situazione, in cui si sono riscontrate numerose segnalazioni, prevalentemente da parte di privati cittadini, riguardanti danni prodotti da episodi di cattiva gestione da parte di amministratori al patrimonio di società pubbliche, vi sia stata nel 2011 una presa di posizione della Corte di Cassazione in materia di

giurisdizione, volta ad escludere la possibilità di agire per il risarcimento di tali danni innanzi alla Corte dei Conti.

In tali più recenti pronunce (n. 14655/11 nel caso di Autovie Venete S.p.A. e n. 20941/11 nel caso Insiel S.p.A.) la Corte di Cassazione, ritenendo prevalente l'elemento formale della qualificazione di società di diritto privato su qualsiasi altro elemento caratteristico, ha sottratto alla giurisdizione contabile tutti i casi di danni inferti al patrimonio delle società partecipate.

In pratica anche se tutte le risorse utilizzate nell'organismo societario sono pubbliche e le stesse sono utilizzate per svolgere un'attività di pubblico interesse, in ragione del fatto che il soggetto gestore è privato - perché è una società - e che l'eventuale danno risulta inferto ad un patrimonio privato, viene inibita l'attività del Giudice contabile e conseguentemente la possibilità di istruttoria da parte della Procura Regionale. A parere della Suprema Corte, infatti, nel caso in cui sia danneggiato non direttamente l'ente partecipante, ma solo il patrimonio societario, esiste già la tutela sufficiente delle azioni previste dal codice civile ad iniziativa dell'assemblea o di una minoranza significativa dei soci. Sotto tale profilo, la Cassazione valorizza la responsabilità del Socio/Pubblica Amministrazione, tenuto ad esercitare tempestivamente i suoi diritti e doveri di tutela del capitale investito nella società.

Nei giudizi di responsabilità instaurati da questa Procura è stata esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti in relazione a due situazioni di fatti dannosi, l'una riguardante una società a quasi totale partecipazione pubblica, già considerata pubblica amministrazione in una precedente sentenza della Cassazione, l'altra riguardante addirittura una società "in house".

Nel primo caso si trattava di una Società per Azioni operante nell'ambito dei servizi autostradali in regime di concessione, la quale, secondo questa Procura, aveva dissipato somme estremamente ingenti nella costituzione di un'ulteriore partecipata a responsabilità limitata, che avrebbe dovuto offrire servizi informativi di alta qualità, ma che, invece, avendo acquistato tutto il know how informatico venduto, in pieno conflitto di interessi, dallo stesso socio privato senza verifiche sufficienti, si era ritrovata tra le mani sostanzialmente una costosissima "scatola vuota" alla quale, però, nel frattempo, erano stati affidati tutti i contratti per servizi informativi relativi all'attività di gestione autostradale.

Il secondo caso riguardava, invece, una società informatica della Regione, qualificata come in house (regime considerato equipollente a quello di una PA dal diritto comunitario), nella quale era stato conferito un incarico di consulenza avente ad oggetto il passaggio di consegne tra vecchio e nuovo Amministratore Delegato per un corrispettivo elevatissimo.

In entrambi i casi la giurisdizione è stata negata perché, sia in una fattispecie che nell'altra, i danni avevano colpito il patrimonio della società partecipata, considerato dalla Corte di Cassazione patrimonio privato, in quanto patrimonio societario, a prescindere dalla natura delle risorse quasi totalmente pubblica da cui lo stesso risultava alimentato.

L'ulteriore elemento di criticità, sul quale si vuole qui richiamare l'attenzione, deriva dal

fatto che quando, come nei casi citati - e nella maggioranza degli illeciti segnalati alla Procura - i danni sono stati causati da episodi di *mala gestio* posti in essere dagli amministratori, che pur causando danni al patrimonio non hanno determinato pregiudizi alla quota sociale tali da venire rilevati in assemblea o da singoli soci, sembra molto difficile ritenere sufficiente il solo intervento di garanzia dato dalle azioni di responsabilità previste dal codice civile.

Sotto tale profilo la criticità di una rilevante componente di illeciti che potrebbe, per le ragioni appena evidenziate, non emergere puntualmente, pur costituendo un grave pregiudizio per la finanza pubblica e per lo sviluppo del Paese, deve essere attentamente valutata anche sotto il profilo della configurabilità di un eventuale inadempimento nei confronti dell'Unione Europea rispetto al conseguimento degli obiettivi di stabilità.

Non potendo questa Procura agire nei confronti dei responsabili delle società partecipate sopraindicate per situazioni di comportamenti dannosi, spetta ai responsabili delle amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni azionarie attivarsi presso il giudice civile, nei limiti consentiti dal diritto civile.

In caso d'inerzia questa Procura è legittimata a promuovere l'azione di responsabilità patrimoniale nei confronti dei vertici delle P.A. rimasti inattivi.

Non possiamo esimerci dall'evidenziare che attraverso le società create dagli enti locali e dalla Regione possono verificarsi situazioni di dilapidazione del denaro pubblico, soprattutto quando i servizi, per i quali sono state create e giustificate, non vengono resi o vengono resi in maniera insufficiente e costosa.

Una recente sentenza (n. 402/2011) della Sezione Prima Centrale di Appello della Corte dei Conti ha condannato gli amministratori di un comune e di una società controllata per la costituzione e la gestione antieconomica di una partecipata. Contrariamente a quanto affermato nello statuto e negli atti costitutivi, la società non sarebbe stata utilizzata per rendere più efficienti ed economici i servizi dell'ente locale, ma per perseguire scopi occupazionali.

L'utilizzo di strumenti, di per sé legittimi, quali le partecipate, al solo scopo di eludere i vincoli di finanza pubblica e le regole di contenimento della spesa, costituiscono un comportamento gravemente colposo se non addirittura doloso che è produttivo di danni erariali e coinvolge la responsabilità degli amministratori locali e regionali da verificare nel giudizio davanti alla Corte dei Conti.

Il vasto fenomeno della corruzione e dei conseguenti aggravii alle finanze pubbliche, denunciato di recente dal Presidente della Corte dei Conti, riguarda tutta la Nazione. Il territorio della regione Friuli Venezia Giulia non può considerarsi esente da tale male. Difatti alcune inchieste di questa Procura hanno riguardato situazioni di turbative di aste pubbliche, di utilizzo indebito di finanziamenti pubblici, se non addirittura di appropriazione di denaro pubblico. I fatti accertati potrebbero essere solo la punta emersa di un grosso iceberg.

La mancanza di effettivi controlli sia nelle procedure di scelta dei soggetti privati, cui affidare le forniture di servizi o gli appalti pubblici sia nelle fasi successive di esecuzione dei contratti di servizi e di lavori costituiscono situazioni di pericolo, in cui possono insinuarsi scambi di favori o dazioni di denaro.

I responsabili delle Pubbliche Amministrazioni devono vigilare, controllare e rispettare rigorosamente le procedure di legge (procedure finalizzate a garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa).

In merito all'attività espletata da questa Procura nel corso dell'anno 2011 possiamo fornire in maniera sintetica i dati qui di seguito riportati.

I fascicoli giacenti alla fine del 2011 sono 1.552. Le attività istruttorie espletate nel corso del 2011 sono state 839. Sono state presentate 795 denunce. Il numero delle archiviazioni è stato di 867. Sono stati emessi 34 inviti a dedurre nei confronti di 91 persone. Tali inviti costituiscono degli avvertimenti nei confronti dei presunti responsabili di danni erariali. Sono state fatte 104 audizioni. Sono state depositate 28 citazioni nei confronti di 66 persone. Sono state effettuate 300 notificazioni.

Sono state emesse 31 sentenze, di cui 22 di condanna, 2 dichiarative di difetto di giurisdizione, 1 dichiarativa di nullità in materia di danno d'immagine, 2 sentenze dichiarative di cessazione della materia del contendere e 4 di assoluzione.

L'importo complessivo delle sentenze di condanna emesse nel 2011 ammonta a euro 3.899.160,58.

Le citazioni emesse nel 2011 contengono richieste di risarcimento danni per un importo complessivo di euro 10.372.902,05.

Deve essere, comunque, osservato che, a seguito degli atti istruttori e degli inviti a dedurre formulati da questa Procura Regionale, sono state recuperate somme per un importo complessivo di euro 11.701,24 prima di emettere atti di citazione e ottenere condanne.

Questa Procura ha impugnato, con tre atti di appello, presso le Sezioni Giurisdizionali Centrali della Corte dei Conti, decisioni emesse dalla Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia.

E' stato richiesto e ottenuto un sequestro conservativo.

La Procura, con un atto di riassunzione, ha chiesto la ripresa di un giudizio di responsabilità rimasto sospeso in attesa della definizione del giudizio penale.

Sono stati esaminati 3.542 conti giudiziali.

Sono stati discussi n. 10 giudizi di conto.

In merito alle sentenze emesse nel corso del 2011 va ancora una volta ribadita l'autonomia del processo innanzi alla Corte dei Conti rispetto a quello penale anche quando i due giudizi si occupano dei medesimi eventi. I fatti accertati all'interno del processo penale vengono acquisiti senza bisogno di ulteriore attività probatoria all'interno di quello contabile; la valutazione degli



stessi viene operata in piena autonomia dal Giudice della Corte dei Conti.

Nel corso del 2011 in due casi, innanzi alla Corte dei Conti, sono state pronunciate sentenze di condanna su fatti per i quali vi era stata assoluzione in sede penale, a dimostrazione che i presupposti per configurare l'illecito, produttivo del danno erariale, non sono perfettamente congruenti con quelli necessari ad individuare le fattispecie di reato. Difatti non vi è alcun automatismo tra la sentenza penale e quella della Corte dei Conti anche quando gli eventi considerati siano i medesimi.

Un primo caso ha riguardato gli amministratori del CAFC (Consorzio Acquedotto Friuli Centrale), che avevano provveduto ad acquistare con i fondi del Consorzio abbonamenti per posti al teatro e alle partite di calcio dell'Udinese. Mentre tali spese in sede penale sono state ricondotte alla tipologia delle spese di rappresentanza e in quanto tali legalmente compiute, in relazione alle stesse, invece innanzi alla Corte dei Conti, a fronte di un'interpretazione diversa e più rigorosa delle spese di rappresentanza ammissibili in ambito pubblico, è stata pronunciata sentenza di condanna. Sono stati condannati al pagamento di circa 6.600 euro il Presidente e il Direttore Generale in carica in quel periodo.

Un secondo caso ha riguardato la società Porto San Rocco Spa, che, dopo l'assoluzione in sede penale, è stata condannata dalla Corte dei Conti, in solido con i suoi amministratori, al pagamento di circa 400.000 euro, in relazione al parziale illegittimo mantenimento di un contributo per la costruzione di un porticciolo finalizzato all'incremento dell'attività turistica della zona. Infatti, tra le opere assistite dall'intervento contributivo, erano stati ricompresi anche dei posti macchina, venduti in pacchetto con gli appartamenti, che, in realtà, realizzavano un investimento immobiliare e non un intervento di potenziamento dell'indotto turistico, quale era l'obiettivo effettivamente perseguito dai contributi comunitari. I Giudici contabili discostandosi, quindi, parzialmente, dalle valutazioni svolte in sede penale per la sola parte di distrazione del contributo riguardante la gestione dei posti macchina, hanno condannato, tra l'altro, al risarcimento, in via sussidiaria, anche la Banca che aveva gestito il procedimento contributivo.

Tra le sentenze emesse nel 2011 deve essere segnalata la sentenza di condanna per un importo di circa 65.000 euro nei confronti di un ex assessore regionale e di un dirigente regionale per un incarico di consulenza conferito nel 2003 per una collaborazione alla revisione della normativa regionale nei settori del commercio e del turismo, considerata inutile ed ingiustificata.

Un'altra sentenza con una condanna al pagamento di circa 2,23 milioni di euro è stata emessa nei confronti dell'ex responsabile del Consorzio Universitario IMO International Marittime Academy (IMA) di Trieste, ora soppresso, per aver ricevuto finanziamenti dal Ministero degli Esteri, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea per attività progettuali mai effettuate.

La Sezione Giurisdizionale ha emesso una sentenza di condanna di circa 26.000 euro per danno patrimoniale e di circa 10.000 euro per danno d'immagine nei confronti di un dirigente medico di un'Azienda Ospedaliera di Trieste per avere effettuato prestazioni radiologiche (risonanze magnetiche, ecografie, radiografie, TAC) utilizzando le attrezzature e i materiali di consumo in dotazione al reparto di radiologia, appropriandosi dei materiali nonché delle somme percepite a seguito delle prestazioni.

Una sentenza di condanna è stata emessa nei confronti di un ex Direttore generale dell'Azienda Sanitaria di Trieste per il danno di circa 488.000 euro, conseguente al rimborso ingiustificato di prestazioni sanitarie rese dal Centro Medicina dello Sport di Trieste, privo dell'autorizzazione per l'erogazione di tali prestazioni e dell'accreditamento, presupposto imprescindibile per poter svolgere attività per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

Una sentenza di condanna è stata inflitta ad una dipendente della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine, che negli anni 2005-2006 aveva omesso di versare le somme riscosse in ragione del proprio ufficio, appropriandosi di circa 20.000 euro.

Una sentenza di condanna a circa 79.000 euro è stata irrogata nei confronti di alcuni responsabili della Comunità Montana Torre Natisone Collio in conseguenza dell'approvazione ed effettuazione di una progressione verticale generalizzata del personale interno, con il dichiarato fine di garantire al medesimo una qualifica più alta all'atto della fusione imminente di tale Comunità con altri enti montani.

Si è concluso con una sentenza di condanna al pagamento di circa 10.000 euro il giudizio promosso contro l'ex Presidente del Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia, per alcune utilizzazioni ingiustificate dell'automobile di rappresentanza.

I giudizi riguardanti l'illegittimo pagamento di emolumenti ad alcuni componenti degli organi direttivi di società partecipate (EXE S.p.A., MTF S.r.l., Aeroporto Friuli Venezia Giulia), i quali nello stesso periodo erano anche amministratori della medesima Provincia (Udine), che aveva una partecipazione azionaria in tali società, si sono conclusi con una sentenza di condanna al pagamento di circa 65.000 dell'ex Presidente dell'EXE S.p.A. e due sentenze dichiarative del difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per le partecipate MTF S.r.l. e Aeroporto Friuli Venezia Giulia.

Una sentenza di condanna al pagamento di circa 37.000 euro è stata emessa nei confronti dell'allora Direttore generale dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste per una consulenza illegittima conferita negli anni 2005-2006.

Un'altra sentenza di condanna al pagamento di circa 127.000 euro per il danno patrimoniale e di circa 30.000 euro per danno d'immagine ha riguardato il Segretario, divenuto successivamente Direttore, dell'Unione Province del Friuli Venezia Giulia, che negli anni 1996-2002, aveva predisposto mandati di pagamento a suo favore per rimborsi di viaggi non autorizzati o per acquisti strettamente personali.

Un'altra sentenza di condanna di circa 209.000 euro è stata emessa nei confronti dell'ex Sindaco di Nimis, che negli anni dal 1999 al 2004 aveva turbato lo svolgimento di alcune gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici favorendo alcune imprese dietro compenso.

Tra le citazioni più interessanti, depositate nel corso del 2011, deve essere indicata quella contro i responsabili delle Aziende sanitarie ed ospedaliere di Trieste, della Direzione Regionale della Salute e dell'Agenzia Regionale della Sanità negli anni 2004-2008. Difatti a seguito di indagini dalla Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria Gruppo Tutela Spesa Pubblica di Trieste era emerso che nell'ambito della provincia di Trieste la distribuzione diretta da parte delle strutture sanitarie pubbliche di farmaci necessari al trattamento di pazienti in assistenza domiciliare (con riduzione del costo di acquisto dei medicinali del 50%, corrispondente allo sconto non inferiore al 50%, che le imprese farmaceutiche devono applicare a favore delle aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche sul prezzo ordinario di vendita) era stata attuata solo in parte negli anni 2004-2008, con conseguente danno di 6,5 milioni di euro, per il mancato risparmio sulla spesa farmaceutica posta a carico delle casse pubbliche.

Una citazione è stata effettuata contro un dirigente dell'Ufficio Notifiche (UNEP) del Tribunale di Udine, che si era appropriato indebitamente di somme versate dai contribuenti. Nei suoi confronti è stato effettuato il sequestro di un quinto dell'indennità di fine rapporto spettante a seguito del licenziamento ed è stata intrapresa l'azione revocatoria per una porzione di immobile ceduta ad un parente stretto subito dopo l'inizio del procedimento penale per peculato.

Sono stati citati in giudizio per il danno di circa 189.000 euro i responsabili dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina che consentirono con delibera del 2006 il comando di alcuni dipendenti presso una Università fuori regione per il conseguimento di lauree specialistiche con oneri totalmente a carico della struttura sanitaria.

Una citazione per un danno di circa 24.000 euro ha riguardato una dipendente dell'Agenzia Turismo FVG per il mancato versamento dei proventi della vendita di biglietteria per conto dell'APT di Gorizia presso l'infopoint dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari.

Sono stati citati in giudizio per il danno di circa 98.000 euro i componenti della Giunta Provinciale di Udine, che con delibera adottata nell'anno 2006, conferirono un incarico dirigenziale in violazione dell'obbligo di contenimento delle spese del personale previsto dalla legge finanziaria per il 2006 ed in assenza dei requisiti richiesti.

Alcune citazioni hanno riguardato il Consorzio Turismo FVG, disciolto e messo in liquidazione, e sono state emesse nei confronti del Vice Presidente negli anni tra il 2004 ed il 2007 per un danno complessivo di circa 107.000 euro conseguente a contributi erogati dalla Regione ma supportati da fatturazioni per prestazioni inesistenti o da fatture utilizzate illegittimamente due volte.

In relazione all'aggiudicazione di alcuni appalti di lavori pubblici da parte del Comune di

Lusevera nel periodo 1998-2004 e per i quali sono stati aperti procedimenti penali per turbativa d'asta, questa Procura Regionale ha emesso un atto di citazione nei confronti dell'ex Sindaco e dell'ex Responsabile dell'ufficio tecnico per il danno patrimoniale di circa 155.400 euro nonché una seconda citazione per il danno d'immagine di circa 80.000 euro.

Nei confronti dell'ex Sindaco di Nimis, che negli anni dal 1999 al 2004 aveva turbato lo svolgimento di alcune gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici favorendo alcune imprese dietro compenso, come si è già detto in precedenza, è stata emessa una sentenza di condanna di circa 209.000 euro per danno patrimoniale. In relazione a tali fatti questa Procura ha quantificato anche un danno d'immagine di circa 45.000 euro, con conseguente emissione di un atto di citazione nei confronti dell'ex Sindaco.

Una citazione di circa 213.000 euro è stata emessa nei confronti del Direttore generale e dei componenti della Giunta della Comunità Montana del Friuli Occidentale per la corresponsione nel 2005, al direttore medesimo, di un corrispettivo sproporzionato e il riconoscimento di un benefit consistente nel rimborso per l'uso dell'auto privata per recarsi in ufficio.

Sono stati citati in giudizio, con richiesta di condanna al pagamento di circa 675.000 euro, l'ex Presidente della Provincia di Udine e l'ex Presidente della EXE S.p.A., che nel 2004, in relazione al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, aderivano ad un contratto di acquisto di azioni di proprietà di soci privati dell'EXE stessa e di contestuale cessione ai medesimi di diritti di conferimento in discarica ad un prezzo inferiore a quello di mercato.

Nel corso del 2011 è stata depositata una citazione nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti di un Ente pubblico, che, dopo aver venduto l'unico bene patrimoniale rilevante, costituito dalla sede dell'Ente, avevano investito il corrispettivo ricavato in fondi di investimento e polizze vita, facendo sì che un'ingentissima parte delle risorse finanziarie dell'Ente rimanesse di fatto "congelata" e sottratta alle esigenze istituzionali per circa un quinquennio. All'atto del disinvestimento è risultata la perdita anche di una parte del capitale e l'Ente non ha tuttora una sede di proprietà. Su tale vicenda è recentissimamente intervenuta una sentenza di assoluzione da parte della Sezione Giurisdizionale, che ha ritenuto non irrazionale la scelta discrezionale di investire in prodotti finanziari anziché utilizzare le risorse per le attività istituzionali, quali ad esempio l'acquisto di una sede, e non gravemente colposa la scelta di acquistare quella tipologia di prodotti finanziari, in quanto gli stessi non avrebbero avuto caratteristiche tali da potere, ex ante, essere ritenuti rischiosi, e anzi, apparivano promettere un ampio margine di profittabilità. E' intenzione di quest'Ufficio requirente impugnare tale sentenza in sede di appello.

Nel corso del 2011 sono state sviluppate alcune importanti istruttorie.

Si è posta all'attenzione di questa Procura la problematica riguardante il rimborso delle spese legali sostenute da amministratori pubblici, che, coinvolti in un giudizio per fatti e

comportamenti derivanti dall'attività connessa al loro mandato amministrativo, ne siano usciti con una sentenza di assoluzione nel merito. Giova ricordare che il rimborso è subordinato ad ulteriori presupposti quali la non sussistenza di un conflitto di interessi tra "imputato amministratore" ed Ente, e l'accordo sulla scelta del legale. Tale ultimo aspetto riveste particolare importanza laddove si consideri che può verificarsi l'ipotesi in cui l'Amministrazione, qualora non si sia definito chiaramente l'ammontare della parcella, si trovi esposta al pagamento di somme che, specialmente per piccoli enti, possono rivelarsi anche molto significative.

In un caso, infatti, la Procura ha già inviato un invito a fornire deduzioni a tutti i componenti di un Ordine degli Avvocati, che avevano deliberato la congruità di un aumento nei limiti del triplo di parcella già calcolate in larga parte negli ammontari massimi in relazione ad un giudizio penale per falso in atto pubblico e abuso d'ufficio, riferito ad un intervento edilizio autorizzato come mera demolizione, ma in realtà consistente in opere di riedificazione di una cantina e di rinforzo delle fondazioni. Il giudizio riguardava due amministratori e la parcella complessivamente richiesta dagli avvocati era di circa 158.000 euro, mentre il danno contestato consistente nell'ingiustificato aumento ammontava a circa 60.000 euro.

In un altro caso l'invito a dedurre è stato inviato ai componenti di una Giunta comunale che avevano liquidato un rimborso di parcella, peraltro anche priva del visto di congruità, derivante da un'assoluzione in un giudizio penale di un amministratore, querelato per diffamazione a seguito di un'intervista rilasciata su un quotidiano. A parere della Procura, il rimborso sarebbe illecito in quanto l'attività qualificata dal Giudice penale come legittima critica "politica" non era direttamente correlabile al mandato amministrativo, tanto che, sul provvedimento assunto dalla Giunta, era stato espresso un motivato parere contrario da parte dei funzionari.

Alcune istruttorie, tramite le indagini della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Udine, hanno riguardato l'Agenzia per lo sviluppo del turismo regionale, denominata Turismo Friuli Venezia Giulia. Sono già stati formulati gli inviti a dedurre per alcuni incarichi di collaborazione ai presunti responsabili. Proseguono gli accertamenti sull'utilizzo delle auto di servizio dell'ente.

E' in fase conclusiva una complessa inchiesta sull'effettiva utilizzazione d'ingenti finanziamenti pubblici, a favore di un'associazione pubblica e di un'organizzazione privata, finalizzati alla ristrutturazione e all'allestimento dell'immobile da adibire a Museo della Scienza nella città di Trieste.

Sono in corso accertamenti sull'effettiva utilizzazione da parte di un'associazione di alcuni finanziamenti per circa 430.000 euro provenienti dal Fondo di Trieste destinati alla valorizzazione della antica diga della città.

Altri accertamenti stanno riguardando finanziamenti pubblici regionali, per un importo complessivo di circa 60.000 euro, effettuati a favore di un'associazione di ginnastica di Trieste.

E' in corso di espletamento un'inchiesta sulla "distribuzione" da parte del Comune di Trieste nel 2010 di contributi, per un totale complessivo di circa 190.000 euro, a favore di associazioni private. Nelle premesse di una delibera della giunta comunale era precisato che gli importi erano *"messi a disposizione dei consiglieri comunali per interventi contributivi a favore di associazioni operanti sul territorio"*.

Un'altra inchiesta è stata aperta per verificare l'effettivo utilizzo della nuova ala del centro anziani in un comune dell'Alto Friuli.

Altre inchieste hanno riguardato le frodi comunitarie cioè l'improprio utilizzo di contributi europei da parte dei privati beneficiari.

E' stata aperta un'inchiesta relativa all'impegno di spesa di circa 430.000 euro, che sarebbe stato preso dalla Regione a favore di una radio privata per una campagna pubblicitaria finalizzata alla promozione turistica del Friuli Venezia Giulia.

Un'altra inchiesta riguarda una struttura sanitaria convenzionata di Cervignano del Friuli per una presunta indebita percezione di rimborsi da parte del Servizio sanitario regionale per prestazioni sanitarie riabilitative che sarebbero state effettuate irregolarmente, e da personale non idoneo. I rimborsi riguardanti il periodo 2006 -2008 ammontano a circa 408.000 euro.

In relazione a procedimenti penali riguardanti vari operatori assistenziali e sanitari di una casa di riposo sita a Latisana, rinviati a giudizio per maltrattamenti vari e lesioni personali agli ospiti non autosufficienti della struttura è stata aperta un'inchiesta per danni erariali connessi con rimborsi erogati dal Sistema Sanitario Regionale in presenza di false attestazioni di presenza del medico presso la struttura e di false prescrizioni di farmaci apparentemente destinati agli ospiti della casa di riposo, ma in realtà funzionali alla cessione dei medesimi a terzi.

Nel terminare questa relazione voglio esprimere il mio ringraziamento alla Guardia di Finanza e in particolare ai Nuclei di Polizia Tributaria di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia per l'impegno e la professionalità con cui svolgono le numerose e complesse indagini affidate da questa Procura Regionale.

Rivolgo un ringraziamento anche all'Arma dei Carabinieri e in particolare al Nucleo Antisofisticazioni per la collaborazione data in alcune delicate inchieste riguardanti settori di loro competenza.

Esprimo la mia gratitudine ai colleghi, Magistrati della Procura Regionale, che svolgono con impegno e grande professionalità la loro attività istituzionale. Estendo il mio ringraziamento a tutto il personale amministrativo della Procura Regionale, che svolge un importante e apprezzato lavoro di supporto e di assistenza all'attività dei magistrati.

Ringrazio il Collegio e tutti gli ospiti per aver ascoltato questa relazione.

Sig. Presidente Le chiedo di dichiarare aperto, nel nome del Popolo Italiano, l'anno giudiziario 2012 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia

Giulia.

Dati statistici

Personale addetto

		in organico	in assegnazione		
			al 31.12.2009	al 31.12.2010	al 31.12.2011
MAGISTRATURA	da 29.01.2003 Delib. C.P. 33/2003	4	3	3	3
AMMINISTRATIVO	da 25.01.2002 D.P. Corte dei conti	8	9	9	8



	AL 31.12.2009	AL 31.12.2010	AL 31.12.2011
<b>FASCICOLI GIACENTI</b>	<b>1417</b>	<b>1651</b>	<b>1552</b>

	2009	2010	2011	
<b>DENUNCE PERVENUTE</b>	<b>896</b>	<b>809</b>	<b>795</b>	
di cui:	DA PRIVATI:	218	185	158
	DA ENTI LOCALI	217	230	131
	DA AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	461	394	506

	2009	2010	2011	
<b>FASCICOLI ARCHIVIATI</b>	<b>703</b>	<b>546</b>	<b>867</b>	
di cui:	SENZA ISTRUTTORIA	452	88	156
	A SEGUITO ISTRUTTORIA	251	458	711

	2009	2010	2011
<b>AUDIZIONI PERSONALI</b>	126	95	104
<b>RICHIESTE ISTRUTTORIE</b>	869	1257	839
<b>NOTIFICHE</b>	415	315	300
<b>INVITI A DEDURRE</b>	45	46	34

		2009	2010	2011
<b>CONTI GIUDIZIALI ESAMINATI</b>		1750	859	3542
di cui:	di ENTI LOCALI	0	309	3309
	di AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	1750	550	233
<b>GIUDIZI DI CONTO</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>

		2009	2010	2011
<b>CITAZIONI IN GIUDIZIO</b>		24	32	28
<b>SOMME RICHIESTE</b>		24.553.419,73	5.945.026,65	10.372.902,05
<b>n° PERSONE CITATE</b>		71	53	66

		2009	2010	2011
<b>ALTRI DATI</b>	SEQUESTRI CONSERVATIVI	1	1 + 1 ATTO INTEGRATIVO	1
	ISTANZE DI PROROGA	3	3	7
	ATTI INTEGRATIVI DI CITAZIONE	1	0	0
	ATTI DI RIASSUNZIONE	3	3	1
	RECLAMI	2	2	1
	CONTRORICORSI IN CASSAZIONE	0	5	0
	ISTANZE DI REVOCA ORD. SEZ. GIUR.	0	1	0
	MEMORIA PER GIUDIZIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE	1	0	0

	2009	2010	2011
<b>SOMME DI CONDANNA</b>	36.454.979,30	15.300.495,35	3.899.160,58
<b>RICHIESTE ORIGINARIE</b>	37.048.691,00	20.819.482,42	5.918.898,37

	2009	2010	2011
<b>SOMME RECUPERATE a seguito di citazioni, inviti o in istruttoria</b>	79.225,60	43.945,16	11.701,24

		2009	2010	2011
<b>APPELLI</b>		8	13	7
di cui	di parte	6	8	4
	della Procura	2	5	3

	2009	2010	2011
<b>ISTANZE per resa di conto</b>	0	0	0